

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Antonio RUVOLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio BARRECA


PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Carmela Stracuzza



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE  
Dott. Daniele Piccione



N. 5988 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **28 SET. 2017**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **28 SET. 2017**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **20 SET. 2017** :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **28 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



## CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 20 SETTEMBRE 2017

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ORDINANZA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO N.6881/2017 DEL 19/04/2017 A FAVORE DI CUTRUPANI DANIELA**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **settembre**, alle ore **12.00**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Vice Presidente del Consiglio prot. n. **142785** del **18.09.2017** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente di 1^ convocazione. Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio, Avv. **Antonio RUVOLO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **28** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCIOLLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	NO	31	MATALONE Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	NO			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Anghelone Saverio, Zimbalatti Antonino, Nucera Anna, Calabro' Irene Vittoria e Nucera Lucia Anita. Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio BARRECA** incaricato della redazione del verbale.

## IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ORDINANZA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZ. LAVORO N. 6881/2017 DEL 19/04/2017 A FAVORE DI CUTRUPÌ DANIELA" e concede la parola al Consigliere Valerio Misefari, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per appello nominale su proposta di n. 3 Consiglieri di minoranza, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 25 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO E SERA); **voti contrari 0**; **astenuiti 7** (SERRANO', DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 25/10/2016 è stata notificata alla sig.ra CUTRUPÌ Daniela Maria, nata a Reggio Calabria il 03/12/1970 e dipendente di questo Ente dal 03/09/2001 con la qualifica di Istruttore direttivo Specialista area di vigilanza, in forza presso il comando di Polizia Municipale, contestazione disciplinare ex art. 55 quater, comma 1 bis D. Lgs 165/2001;
- in seguito a tale contestazione l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, con verbale n.36 del 22/11/2016, ha disposto il licenziamento della predetta dipendente con preavviso di mesi quattro;
- con determinazione di Settore n.66 del 28/03/2017 (R.G. n. 842 del 31/03/2017) si è preso atto del suddetto verbale con il quale l'Ufficio dei procedimenti disciplinari, in conformità all'art.55 quater del D.Lgs.n 165/2001, ha disposto nei confronti della Dott.ssa Cutrupi, con decorrenza dall' 01/12/2016, il licenziamento con preavviso di quattro mesi ed ha provveduto alla cancellazione dai ruoli di quest'Amministrazione a decorrere dall'01/04/2017;
- la predetta dipendente, con ricorso depositato in data 24/02/2017, ha adito il giudice del lavoro affinché dichiarasse l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento e per l'effetto ordinasse l'immediata reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro e la condanna del Comune di Reggio Calabria al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione nonché al pagamento di una indennità risarcitoria;

**Preso Atto** dell'ordinanza n.6881/2017 del 19/04/2017 del Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, trasmessa dal Settore Avvocatura Civica con nota prot. n.64898 del 21/04/2017, acquisita in data 24/04/2017, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente, *"dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e lo annulla; dichiara il diritto della ricorrente alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 e condanna la resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Condanna la parte resistente alla corresponsione alla parte ricorrente a titolo di risarcimento dell'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma IV, legge 300/70, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile dal licenziamento sino alla reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di dette somme al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato. Condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme maturate a titolo di risarcimento del danno. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15/%, nonché iva e cpa se dovute"*;

**Considerato** che, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di RC, è stato disposto il reintegro nel posto di lavoro della sig.ra Cutrupi Daniela con determinazione dirigenziale n.77 del 27/04/2017 (R.G. n.1191 del 09/05/2017);

**Dato atto che:**

- l'ammontare della somma da erogare a titolo di risarcimento, comprensiva di interessi, è pari ad € 11.377,13, al predetto risarcimento vanno aggiunti contributi previdenziali ed oneri a carico dell'Ente per una spesa totale di € 15.222,13, così come si evince dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Servizio "Gestione Economica del Personale" e qui allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;
- alle suddette spettanze vanno sommate le spese legali quantificate in sentenza e maggiorate di Iva, CPA oltre rimborso forfetario spese generali 15%, per un importo complessivo di € 2.918,24;

**Rilevato** che la spesa prevista è complessivamente pari ad € 18.140,37 (€ 15.222,13 + € 2.918,24);

**Verificato** che ricorrono i presupposti di cui all'art.194, lett. a), del D.Lgs n.267/2000 per procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio;

**VISTO** l'art 24 del regolamento di contabilità e rilevata la compatibilità con il DUP 2017/2019;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Visto**, altresì, il parere da parte del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett.b) punto 6 del TUEL, giusta nota prot. n. 102110 del 27.06.2017;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 115472 del 19.07.2017;

**Preso atto** dell'esito della votazione sopra riportato e proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

**1. Di riconoscere**, a norma dell'art. 194 lett. a) del d.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, scaturito dalla **ordinanza n. 6881/2017** del 19/04/2017 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, in merito al ricorso promosso dalla sig.ra **CUTRUPÌ Daniela Maria** avverso il provvedimento con il quale la Commissione disciplinare ha irrogato il licenziamento nei suoi confronti, ha disposto: *"dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e lo annulla; dichiara il diritto della ricorrente alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 e condanna la resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. Condanna la parte resistente alla corresponsione alla parte ricorrente a titolo di risarcimento dell'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma IV, legge 300/70, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile dal licenziamento sino alla reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di dette somme al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato. Condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme maturate a titolo di risarcimento del danno. Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfetarie al 15/%, nonché iva e cpa se dovute"*;

**2. Di imputare** la spesa complessiva di € 18.140,37 (€ 15.222,13 a titolo di risarcimento con interessi e comprensivo delle somme per contributi previdenziali ed assistenziali ed € 2.918,24 per spese di giudizio), come quantificata nel prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Servizio Gestione Economica del Personale, sul **cap. 1027940** Piano dei Conti 1.10.05.04.001 Bilancio 2017/2019 annualità 2017;

**3. Di demandare** al Dirigente del Settore Risorse Umane e Patrimonio collettivo il compimento dei conseguenti atti gestionali, nonché la trasmissione della copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Vice Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udata la proposta del Vice Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO E SERA); **voti contrari 0**; **astenuti 7** (SERRANO', DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI), resi dai 25 presenti e votanti, per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROSPETTO CONTABILE PER SENTENZA N. 850/2017 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO (SPESE PROCESSUALI)			
Per le tariffe professionali forensi prima del DM 140/12, era in vigore il cd. Decreto Salva Italia, ossia il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) abrogativo del D.M. n. 127/04, inerente le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico			
I diritti successivi (se richiesti) si calcolano solo per le sentenze emanate prima del 23/08/2012 (Decreto Min. n. 149 del 20/07/2012 entrato in vigore il 23/08/2012)			
La fattura lavori pubblici va liquidata entro 45 giorni dalla data di emissione (o di consegna): DLGS 153/06 CODICE CONTRATTI PUBBLICI) E DPR 207/2010 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE)			
Dal mese di agosto 2013 iva al 22 % (in lavoraz. dal 1° ottobre)			
L'art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011: A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.			
Per le sentenze decise dopo del 3 aprile 2014 si applica il rimborso forfettario al 15 % (DM 10/3/2014 N. 55)			
DAL 01/10/2011 IL C.D.S. LO TRATTANO I VV.UU.	€ 2.000,00		
TOTALE DIRITTI SUCCESSIVI	€ 0,00		
TOTALE 3+14	2.000,00		DM 55/14
RIMBORSO FORFETARIO	300,00	15,00%	12,50%
IMPONIBILE (TOT. 16+17)	2.300,00		
CPA / CNPAIA 4%	92,00	4%	4%
TOTALE 17+18	2.392,00		
IVA 22%	526,24	22%	22%
TOTALE con spese	2.918,24		
SPESE LIQUID. IN SENT.			
Diritti bollo G.d.P.+ spese riscontrate	0,00		
TOTALE CON SPESE	2.918,24		
fine			

VALORI DA INSERIRE SEGUENDO LA SENTENZA	0	Dal mese di agosto 2013 iva al 22 % (in lavoraz. dal 1° ottobre)	
COMPENSO LIQUIDATO IN SENTENZA (A)	€ 2.000,00	L'art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011: A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.	
TOTALE DIRITTI SUCCESSIVI (B)	€ 0,00	I diritti successivi (se richiesti) si calcolano solo per le sentenze emanate prima del 23/08/2012 (Decreto Min. n. 149 del 20/07/2012 entrato in vigore il 23/08/2012)	
IVA 22% (SI=1 - NO=0)	1	DAL 29 OTTOBRE 2014 INSEDIATO SINDACO GIUSEPPE FALCOMATA'	
DISTRAZIONE (SI=1 - NO=0)	1		
SPESE RICONOSCIUTE DAL GIUDICE IN SENTENZA	€ 0,00	12,5 % FINO AL 23/8/2012 RIMBORSO FORFETTARIO	
RIMBORSO FORFETTARIO (SI=1; NO=0)	1	DM.10 marzo 2014, n. 55 - Per le sentenze decise dopo del 3 aprile 2014 rimborso forfettario al 15 % OBBLIGATORIO	
spese bolli RICONTRATI	€ 0,00	% RICONOSCIUTO DAL GIUDICE	SOMMATORIA
spese bolli RICONTRATI	€ 0,00	NOTIFICA	
spese bolli RICONTRATI	€ 0,00		
spese bolli RICONTRATI	€ 0,00		
Verifica SOMMA ( A+B+C)	€ 2.000,00		
<b>TOTALE con spese</b>	<b>€ 2.918,24</b>		
<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 2.300,00</b>		
R.A.	€ 460,00	€	€ 0,00
TOTALE - R.A.	€ 2.458,24	TOTALE	€ 0,00
fine			



ALLEGATO

DEC. CC. N° 45/17